

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.
AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
N. 319 DEL 28.02.2022.**

FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER DIAGNOSI, STADIAZIONE E TERAPIE FOCALI DEL CARCINOMA PROSTATICO MEDIANTE ANALISI DI IMMAGINI RMN MULTIPARAMETRICA E BIPARAMETRICA IN SUPPORTO ALL'ESECUZIONE DELLA BIOPSIA FUSION E DELLE EROGAZIONI FOCALI DI ENERGIE, DA DESTINARE ALLA SOC UROLOGIA DEL P.O. SANTO STEFANO DI PRATO DELL'AUSL TOSCANA CENTRO. (ID GARA n. 8308999 - CIG MADRE n. 8931423B69)

CIG DERIVATO: 928062238D

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino, in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del D.G. prot. n. 45403 del 15/06/2022 e domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Azienda

E

La ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES s.r.l. con Socio Unico (di seguito denominata anche Ditta, Società, Fornitore) con sede legale in Lissone (MB), 20851 - Via G. Mameli, 42/A C.F. e P.IVA 12502181006 legalmente rappresentata dall'Ing. Paolo Cambiaghi, nato a _____ il _____, che interviene in qualità Un Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES s.r.l, munito dei necessari poteri;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 22.03.2018, Estar ha proceduto all'indizione di Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, successivamente integrata con Deliberazione del Direttore Generale Estar n. 228 del 16.07.2018 con nuove apparecchiature e lavori;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 506 del 08.10.2021 Estar ha indetto l'appalto specifico, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione "Apparecchiature elettromedicali", avente ad oggetto la "Fornitura in noleggio di un Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie Focali del Carcinoma Prostatico mediante l'Analisi di immagini RMN Multiparametrica e Biparametrica in supporto alla esecuzione delle Biopsia Fusion e delle Erogazioni Focali di energie per la SOC Urologia del P.O. Santo Stefano di Prato dell'AUSL Toscana Centro";
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e servizi n. 319 del 28.02.2022, Estar ha aggiudicato l'appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione apparecchiature Elettromedicali, per la fornitura in noleggio, della durata di 48 mesi, di n. 1 Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie Focali del Carcinoma Prostatico mediante l'Analisi di immagini RMN Multiparametrica e Biparametrica in supporto alla esecuzione delle Biopsia Fusion e delle Erogazioni Focali di energie alla ditta Alliance Medical Techonologies s.r.l.;
- con nota prot. n. 45403 del 15/06/2022 il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettati dalla ditta aggiudicataria:

- Capitolato normativo di gara;
- Capitolato tecnico prestazionale di gara;
- Offerta economica della ditta aggiudicataria;
- Offerta tecnica della ditta aggiudicataria

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontracto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC;

- all. D) DUVRI.

ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura in noleggio omnicomprendivo di un Sistema per la Diagnosi, la Stadiazione e le Terapie Focali del Carcinoma Prostatico mediante l'Analisi di immagini RMN Multiparametrica e Biparametrica in supporto alla esecuzione delle Biopsia Fusion e delle Erogazioni Focali di energie da destinare alla SOC Urologia al P.O. Santo Stefano di Prato dell' Azienda USL Toscana Centro comprensivo altresì di tutti gli elementi e minuterie necessari al corretto e completo utilizzo delle apparecchiature per tutta la durata del noleggio, come di seguito dettagliato:

DESCRIZIONE DEL SISTEMA	COMPONENTI	QUANTITA'	DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	CODICE	CANONE MANUTENZIONE I.E.	ANNUO (ESCLUSO PRIMO ANNO IN GARANZIA)	CANONE ANNUO LOCAZIONE I.E.
- Sistema TRINITY per la fusione di risonanza magnetica per biopsie carcinoma prostatico		1	- TRINITY - KURO-3000	KURO-3000	€ 7,000,00		€ 22.600,00
- Sonda volumetrica 3D side fire motorizzata		1	- 3D ENDOCAVITY SIDE-FIRE PROBE - PERINE	K3DEL00	€ 1.800,00		€ 4.000,00
- Sonda convex addominale	2D	1	- 2D CONVEX ABDOMINAL PROBE - K2DAB00	K2DAB00	€ 800,00		€ 2.000,00
- Watson Software	Elementary	2	- SW-WATSON	SW-WATSON			€ 10.000,00
- Workstation per watson elementary		2	- SW-WATSON	SW-WATSON	€ 200,00		€ 600,00
CANONE COMPLESSIVO QUADRIENNALE IVA ESCLUSA							€ 186.200,00
CANONE COMPLESSIVO QUADRIENNALE IVA INCLUSA							€ 227.164,00

Il sistema è a supporto del percorso clinico organizzativo specifico per l'attività della Struttura, che prevede la gestione interdisciplinare del paziente fra Radiologia e Urologia e dovrà garantire la piena funzionalità e compatibilità fra i vari componenti ed il dialogo fra le immagini refertate dal Radiologo e l'operatività dell'Urologo esecutore della biopsia

Sono compresi altresì il servizio di assistenza e manutenzione full risk, il servizio di consegna installazione e collaudo, la formazione del personale, così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico e Normativo, parte integrante e sostanziale del presente contratto e, per quanto compatibile, come da offerta tecnica della ditta.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.

Il modello, la configurazione e le specifiche tecniche del Sistema oggetto della fornitura sono quelli riportati nell'offerta della ditta (tecnica ed economica) e riportate all'art. 2 del presente contratto.

Le condizioni sono quelle previste dagli atti di gara e nell'offerta della ditta per quanto compatibili e migliorative. Le condizioni dell'offerta economica sono vincolanti per l'intero periodo di appalto.

ART. 4- PERIODO DI PROVA

Il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Normativo di gara, al periodo di prova, pari alla durata di sei mesi dal collaudo delle apparecchiature allo scopo di consentire una valutazione ampia e complessa.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia esito negativo, a discrezione dell'Azienda, potrà essere concesso all'impresa aggiudicataria un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, l'Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata e ad aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in graduatoria se presente, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa null'altro pretendere (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa). L'Azienda provvederà ad incamerare la polizza fideiussoria, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 5 – DURATA

Il contratto avrà durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dall'esito positivo del collaudo dell'apparecchiatura e dei locali. Si rimanda agli articoli n.4 e n.5 del capitolato normativo per le ulteriori opzioni (ulteriore anno di durata/riscatto).

ART. 6- CONDIZIONI ECONOMICHE

L'importo complessivo ammonta ad € 186.200,00 Iva esclusa - € 227.164,00 Iva inclusa. Gli oneri da interferenza sono pari a € 0,00,, come di seguito dettagliato:

Noleggio quadriennale	€ 191.296,00
Manutenzione triennale (escluso primo anno in garanzia)	€ 35.868,00

I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli di offerta, parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre oneri fiscali (I.V.A.) nella misura del 22%. I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale salvo migliorie successive e salvo confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali o statali. L'eventuale adeguamento dei prezzi è regolato da quanto previsto all'art. 5.5 del Capitolato Normativo di gara.

Le opzioni previste sono attivabili secondo le indicazioni e modalità previste nel Capitolato Normativo e comunque entro il valore del quadro economico complessivo.

ART. 7- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere eseguita in conformità e nel pieno rispetto di tutte le condizioni, termini e procedure stabilite nel presente atto, nel Capitolato Normativo, nel Capitolato Tecnico, nella documentazione di gara ed in tutti gli allegati ivi richiamati.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto che procede alla verifica di conformità trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto.

A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: Ing. Elena Sladojevich

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è l'Ing. Stefano Sangalli

ART. 8 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto di prestazioni di forniture estranee all'oggetto del presente contratto.

ART. 9- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: C27NVZ (ambito pratese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello

0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

ART. 10- SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016, e in conformità all'art. 17 del Capitolato normativo di gara.

ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

ART.12- CAUZIONE DEFINITIVA.

A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 9.310,00 pari al 5% dell'importo aggiudicato, a mezzo di garanzia fideiussoria n. F52.071.0000009927 del 24/03/2022 (poi modificata con appendice del 05/04/2022 rilasciata da VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a.). L'importo del deposito cauzionale è ridotto del 50% perché ai sensi del comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016 il fornitore è in possesso delle relative certificazioni. Il fornitore in caso di adesioni/integrazioni, si impegna incrementare la polizza fideiussoria per l'importo proporzionato al nuovo valore contrattuale e al periodo considerato. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

ART. 13- RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda contraente. Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

ART. 14 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nell'art. 7.4 del Capitolato Normativo, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

In data 13.05.2022 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del DUVRI aziendale sottoscritto in data 17.05.2022 dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

ART.15- PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate all'art.9.2 del Capitolato Normativo di gara e all'art. 11 del Capitolati Tecnico di gara.

ART. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della ditta Alliance Medical Technologies srl, l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato al presente contratto (all. A)
5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato al presente sub (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

ART 17– RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli artt. n. 20 e n. 21 del capitolato normativo di gara.

ART. 18– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nei Codici dell'Azienda USL Toscana Centro disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità

ART. 19 – SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

ART.20- DISPOSIZIONI ULTERIORI

Il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 21- DOMICILIO DELLE PARTI

Per effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 22- FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Alliance Medical Technologies srl

Il Legale Rappresentante
Ing. Paolo Cambiaghi

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.